



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/28/CU07/C2



POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2026, N. 19
RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E IN MATERIA DI
POLITICHE DI COESIONE"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) Odg Conferenza Unificata

Roma, 17 marzo 2026

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul provvedimento, con la richiesta di impegno del Governo alla valutazione e all'accoglimento degli emendamenti indicati ai punti n. 15, 16 e 19. La Conferenza formula, inoltre, la forte raccomandazione al Governo di esaminare le richieste emendative di cui ai punti n. 6, 22 e 30 e le osservazioni di cui al punto n. 35 lettere a, b, d segnalando soprattutto la richiesta di garanzia di rifinanziamento prioritario degli interventi contrattualizzati, per i quali sia stata assunta obbligazione giuridicamente vincolante, condizione essenziale per garantire l'esecuzione regolare degli appalti in corso di realizzazione. Inoltre, si richiede una valutazione degli ulteriori emendamenti regionali. La Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento alla proposta emendativa di cui al punto n. 33, conta sulla disponibilità, già dichiarata in separata sede dal Governo, di trovare soluzioni rispetto alle problematiche di natura linguistica legate alle specificità del territorio.

Art. 1 Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. 1.1 bis Rafforzamento del confronto nella fase di diffida

Dopo il comma 1 dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la diffida nei confronti delle amministrazioni regionali è accompagnata da un confronto tecnico con la Regione interessata, finalizzato all'individuazione delle criticità, alla definizione di misure correttive e all'aggiornamento del cronoprogramma. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato adeguamento nei termini previsti.».

Relazione

L'emendamento si inserisce nel quadro dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 e non ne modifica l'impianto. La previsione di un confronto tecnico nella fase di diffida rafforza il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e consente una più puntuale individuazione delle criticità, favorendo l'adozione tempestiva di misure correttive condivise.

2. 1.1 ter Informativa preventiva in caso di riallocazione delle risorse PNRR

Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. In caso di riallocazione delle risorse derivanti da economie o dal mancato conseguimento degli obiettivi PNRR relativi a interventi di competenza regionale, è assicurata preventiva informativa alla interessata, che può presentare osservazioni entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.».

Relazione

La disposizione introduce una fase di informativa preventiva alla interessata in caso di riallocazione delle risorse, al fine di garantire trasparenza e coordinamento istituzionale.



Art. 2 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR

3. 2.11 bis Destinazione di una quota della Misura 1.9 alle Regioni

Dopo il comma 11 dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell'ambito delle risorse destinate alla misura 1.9 "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR" della Missione 1, Componente 1, è assicurata una quota non inferiore al 30 per cento per iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni e delle Province autonome.».

Relazione

La disposizione assicura una quota delle risorse alle Regioni, contribuendo a rafforzare la capacità amministrativa e a ridurre i divari territoriali.

Art. 3 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR

4. Proposta additiva articolo 3, comma 2

- 1) All'articolo 3, comma 2 del DL 19/2026, dopo le parole "procedure finanziarie," sono aggiunte le seguenti "di reclutamento,".

Relazione

L'emendamento proposto prevede che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che stabilisce le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo - coerenti con la disciplina applicabile al PNRR - relative al mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale», indichi anche le procedure di reclutamento.

Tale inserimento è finalizzato a superare l'approccio centralistico, seguito nella prima fase del progetto e che ha procurato molteplici criticità, ed è volto a prospettare una selezione che possa essere effettuata anche direttamente a livello regionale.

5. Comma aggiuntivo articolo 3 - Comma 2 bis (Rinnovo o proroga dei contratti di professionisti ed esperti)

Dopo il comma 2 dell'articolo 3, aggiungere il seguente:

“2bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: “ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe” le parole “nel rispetto del termine di attuazione del progetto” sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: “anche oltre il termine del 31 dicembre 2026”.



Relazione

In coerenza con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legge, che prevedono l'ulteriore riparto di risorse destinato al mantenimento degli obiettivi nell'ambito della misura PNRR M1 C1 sub-investimento 2.2.1, con il presente emendamento si propone il rinnovo o proroga dei contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti PNRR, anche oltre il termine del 31.12.2026 nel limite delle risorse assegnate, al fine di fornire assistenza tecnica a livello centrale e locale senza interruzione. Nuove selezioni di professionisti ed esperti, infatti, comporterebbero un dispendio di tempo e di risorse non coerente con gli obiettivi dichiarati dallo stesso articolo 3.

Tale impostazione, peraltro, risulta coerente con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto che prevede la proroga degli incarichi dirigenziali delle strutture di missione PNRR e delle unità di missione PNRR fino al 31.12.2029 al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività.

Art. 4 Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo

6. Proposta additiva 4.1

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole *"secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025,"* inserire le seguenti *"anche al fine di evidenziare gli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR ed assicurare il loro rifinanziamento con risorse a legislazione vigente (mediante il previsto decreto PCM) come previsto dall'art. 30 comma 4,"*.

Relazione

La garanzia del rifinanziamento prioritario degli interventi contrattualizzati, per i quali sia stata assunta Obbligazione Giuridicamente Vincolante, è condizione essenziale per garantire l'esecuzione regolare degli appalti in corso di realizzazione. La proposta è coerente con quanto proposto all'art. 30, co. 4.

7. Comma aggiuntivo: articolo 4, comma 9 bis

Dopo il comma 9 dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

"9-bis. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, la stazione appaltante può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disporre motivatamente la disapplicazione delle penali contrattuali previste in corrispondenza dei medesimi termini intermedi qualora, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, non siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.



Relazione

Il decreto-legge 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha opportunamente chiarito, all'art. 2, comma 2, che il mancato rispetto di scadenze o termini nazionali intermedi - utilizzati per favorire il rispetto del cronoprogramma e non coincidenti con milestone o target europei — non comporta in automatico la riduzione o revoca dei contributi (ex art. 8, comma 5, DL 77/2021) o l'attivazione di poteri sostitutivi, qualora non venga compromesso l'obiettivo finale. Nonostante questa salvaguardia sul fronte dei finanziamenti, sul fronte contrattuale le Stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), sono tenute verso le imprese all'applicazione rigida delle penali per ritardo, anche quando tali penali siano collegate ad uno sforamento di "termini nazionali intermedi" non vincolanti per l'Europa e inidoneo a pregiudicare traguardi e obiettivi del PNRR.

L'emendamento propone, pertanto, un allineamento logico-giuridico: se la violazione di un termine intermedio nazionale - non vincolante per l'Europa - non è di entità tale da far scattare provvedimenti di riduzione/revoca dei finanziamenti o poteri sostitutivi nei confronti del soggetto attuatore, la Stazione appaltante ha la facoltà di disapplicare motivatamente le relative penali verso l'impresa (soggetto realizzatore).

La proposta persegue l'obiettivo di non penalizzare in modo ingiusto e sproporzionato gli operatori economici, ridurre il potenziale contenzioso che potrebbe generare un clima di sfiducia tra PA e imprese ed evitare il rallentamento nell'esecuzione dei lavori, al fine di garantire l'obiettivo finale.

8. Comma aggiuntivo: articolo 4, comma 9 bis

Dopo il comma 9 dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

Modifiche dell'art. 8-ter e 8-quater del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

All'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

“Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal target PNRR per le Missioni: M6C1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, M6C1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” e M6C2.1.1.1.1 “Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN “Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020””, l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo, relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse, si intende rilasciata in capo all'Azienda Sanitaria competente contestualmente alla presentazione dell'istanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti minimi autorizzativi ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.

Sono inoltre prorogati di ulteriori tre anni i termini, rispetto a quelli già previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 e s.m.i., in relazione agli obblighi di adeguamento in capo alle strutture sanitarie pubbliche, anche non ricomprese nel PNRR, fermo restando l'adozione di misure compensative per la mitigazione del rischio incendio.”



All'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“In conformità a quanto disposto all'art. 8-ter, comma 5 bis, limitatamente agli interventi PNRR ivi individuati, l'accreditamento è rilasciato in capo all'Azienda Sanitaria competente, contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso”.

Relazione

Con l'art. 8-ter il legislatore ha disciplinato il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sia per le strutture pubbliche che per le strutture private, stabilendo, in particolare, quale presupposto dell'esercizio di attività sanitaria, il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi. Il disposto normativo prevede inoltre al comma 5., lettera a), che le Regioni devono provvedere ad individuare le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

Con il successivo art. 8-*quater* è stato disciplinato il procedimento di accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio in favore delle strutture pubbliche e private alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e attribuendo alle Regioni, al comma 3, lettera c), il dovere di stabilire le relative procedure ed i susseguenti termini del relativo procedimento.

La modifica normativa introdotta interviene, precisamente, sugli adempimenti in carico alle amministrazioni regionali, e trova la sua ragione nella necessità di garantire il rispetto dei termini previsti dal target PNRR per le Missioni: M6C1.1 *“Case della Comunità e presa in carico della persona”*, M6C1.3 *“Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”* e M6C2.1.1.1.1 *“Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN “Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020””*.

La nuova disposizione prevede la possibilità, da parte dell'azienda pubblica, di avviare l'esercizio di attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Entro i successivi 12 mesi dall'avvio dell'attività sanitaria, le amministrazioni competenti provvedono alla verifica dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.

Ai fini del raggiungimento del target comunitario, per quanto attiene la normativa antincendio e analogamente a quanto già precedentemente previsto con D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, si propone la proroga di ulteriori tre anni dei termini di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. e che, per cause di forza maggiore adeguatamente documentate, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste per la presentazione delle SCIA.



Resta fermo l'obbligo da parte delle strutture sanitarie, fino al completamento definitivo dei lavori di adeguamento, di adottare tutte le misure compensative (gestionali e tecniche) per la mitigazione del rischio incendio, come indicato nelle circolari applicative dei Vigili del Fuoco e nel D.M. 19/03/2015 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: implementazione di un sistema strutturato per la gestione dei rischi, monitoraggio e manutenzione attiva dei presidi antincendio; revisione del piano di emergenza ed evacuazione, con particolare attenzione alle procedure per pazienti non autosufficienti; formazione specifica e continua del personale dipendente sulle procedure di emergenza; aumento della sorveglianza, installazione/potenziamento di impianti di rilevazione fumi e allarme, presidi estinguenti (estintori) aggiuntivi, manutenzione straordinaria dei sistemi esistenti; verifica della reazione al fuoco dei materiali di rivestimento, con possibilità di utilizzare misure correttive (es. spegnimento automatico) in caso di materiali esistenti non pienamente conformi).

Art. 5 Misure in materia di regimi amministrativi

9. Punto aggiuntivo articolo 5.1 lettera a) punto 1

All'articolo 5, primo comma, lettera a) punto 1 dopo le parole *“salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”* inserire le seguenti *“e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2”*

Relazione

L'emendamento riduce i termini di durata della conferenza di servizi semplificata disciplinata dall'articolo 14 bis della legge 241/1990. Con particolare riferimento ai casi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini tale termine viene portato da 90 a 60 giorni. Con l'emendamento proposto oltre a salvaguardare i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea vengono inclusi anche quelli previsti da specifiche normative settoriali nonché dai provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge 241/1990. La clausola di salvezza dei soli maggiori termini imposti dal diritto dell'Unione europea, se non accompagnata dalla salvaguardia dei termini previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento per le amministrazioni titolari di interessi sensibili, rischia di tradurre l'obiettivo di semplificazione in una accelerazione “di facciata”, esponendo il procedimento a vulnerabilità istruttorie e contenziose che, nei fatti, producono rallentamenti successivi (sospensive, annullamenti, riavvii dell'istruttoria e duplicazioni di conferenze). In particolare, i termini differenziati non rappresentano un appesantimento burocratico, ma una garanzia funzionale alla completezza dell'istruttoria tecnica, al coordinamento tra autorità competenti e, ove previsto, alle forme di partecipazione: ridurli in via generalizzata, facendo salva solo la dimensione “UE”, può determinare una compressione non selettiva di scansioni procedurali poste a presidio della qualità della decisione. Reintrodurre la salvezza dei termini “speciali” nazionali/regolamentari consente invece di perseguire una semplificazione effettiva e stabile – perché riduce il rischio di provvedimenti fragili e quindi contestabili – mantenendo l'accelerazione dove non incide sulla tutela di interessi primari e sulla robustezza giuridica dell'atto finale.

10. Punto aggiuntivo articolo 5 lettera b) punto 2

All'articolo 5, primo comma, lettera b) punto 2 dopo le parole *"sessanta giorni"* inserire le seguenti *"salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2"*.

Relazione

Il comma oggetto dell'emendamento riduce i termini di durata della Conferenza di servizi simultanea disciplinata dall'articolo 14 ter della legge 241/1990. Con particolare riferimento ai casi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini tale termine viene portato da 90 a 60 giorni. Con l'emendamento proposto si vuole estendere il principio di salvaguardia di termini ulteriori previsti dal diritto unionale e da specifiche normative settoriali, nonché dai provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge 241/1990 anche alla conferenza simultanea di cui all'articolo 14 ter in analogia con quanto previsto per la conferenza semplificata di cui all'articolo 14 bis.

11. Soppressione punto articolo 5.1 lettera d) punto 2.2

"Il punto 2.2 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 è soppresso."

Relazione

La parte del comma di cui si chiede la soppressione va a modificare l'articolo 20 della legge 241/1990 relativamente all'attestazione del silenzio assenso. In particolare, si prevede che, per i procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione sia tenuta a inviare d'ufficio tale attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza. L'attestazione generalizzata del silenzio assenso, che presenta concreti profili di semplificazione se applicata ai procedimenti telematizzati rispetto ai quali si può procedere in via automatica, non risulta invece estendibile a tutti i residuanti procedimenti non ancora telematizzati. Tale scelta si tradurrebbe in un aggravio di fatto del procedimento amministrativo con conseguente necessità di impiego di risorse umane ed economiche che potrebbero essere utilizzate per un'implementazione dei procedimenti telematizzati.

Art. 6 Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori

12. 6.1 Proposta additiva

All'articolo 6, primo comma, inserire dopo le parole *"ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."* il seguente ultimo capoverso *"Qualora gli enti predetti, per le finalità sopra ricordate, abbiano necessità di acquisire dati della dichiarazione ISEE ulteriori rispetto a quelle disponibili presso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resta salva la possibilità di accedere a tali dati tramite altre piattaforme già in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."*



Relazione

Nell'ottica della semplificazione per il cittadino il DL prevede che i dati relativi agli indicatori ISEE presenti nelle attestazioni rilasciate da INPS, strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, siano acquisiti automaticamente in via digitale, attraverso la piattaforma PDND.

All'articolo 6 (*Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori*) primo comma stabilisce infatti che: *Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

Al riguardo si rileva che attualmente in tale piattaforma sono presenti solo i dati relativi all'attestazione Isee e non anche quelli contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che sono necessari, ad esempio, per la determinazione dell'Isee per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario.

Si veda a questo proposito quanto previsto nell'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 che si riporta di seguito: *“Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza”* (ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89).

Parimenti l'utilità dei dati della DSU attiene anche a verifiche di ammissibilità come, nel caso dello studente autonomo, la presenza di redditi da lavoro oltre i 9000 euro.

Attualmente molti enti per il diritto allo studio universitario accedono automaticamente ai dati tramite la piattaforma di Inps denominata “MODI”, che consente di acquisire i dati delle dichiarazioni sostitutive uniche per tutto quanto necessario ai fini del procedimento di concessione dei benefici (borse di studio e servizi agli studenti). L'indicazione dell'utilizzo esclusivo di PDND potrebbe generare disservizi se tende a individuare un'unica modalità operativa di acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni limitata ad alcune informazioni. Si ritiene quindi opportuno prevedere – in attesa di eventuali integrazioni alla PDND – la possibilità di accesso ai dati tramite altri sistemi Inps già in uso.

Articolo 8 Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

13. Proposta

All'articolo 8 (*Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese*), apportare le seguenti modificazioni al comma 3: dopo le parole: «all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013,» inserire le seguenti: «nonché al Portale del Reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»”.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di inserire il Portale del Reclutamento (inPA) tra le banche dati nazionali per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, persegue l'obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi in capo alle Pubbliche Amministrazioni (PA), attuando il principio del "*once only*". La norma prevede che la trasmissione dei dati a banche dati centralizzate sostituisca l'obbligo di pubblicazione manuale nella sezione "Amministrazione Trasparente", assolvendo l'onere mediante un semplice collegamento ipertestuale (link).

Tuttavia, l'attuale formulazione del comma 3 presenta una distonia normativa in quanto esso richiama esplicitamente l'articolo 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 (Bandi di concorso), richiamo che è però coordinato esclusivamente con le banche dati individuate nell'Allegato B del medesimo decreto del 2013.

Si rileva che:

- l'allegato B risale a un'epoca tecnologica e normativa antecedente alla trasformazione digitale del reclutamento.
- Per l'art. 19 non esiste un corrispettivo puntuale nelle banche dati originarie dell'Allegato B che possa garantire la piena interoperabilità e il soddisfacimento del diritto di accesso civico.
- Il Portale inPA (di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001) è nato successivamente al d.lgs. 33/2013 e rappresenta oggi l'unica banca dati nazionale certificata per la raccolta dei dati sui concorsi pubblici.

L'emendamento proposto interviene per sanare questo vuoto, inserendo il riferimento esplicito al Portale del Reclutamento (inPA).

La modifica è considerata sostanziale poiché:

1. evita il blocco della semplificazione in quanto senza il richiamo a inPA, le amministrazioni non potrebbero avvalersi della semplificazione per i bandi di concorso, dovendo continuare a caricare manualmente i dati sia sul portale nazionale che sul proprio sito istituzionale.
2. Garantisce la certezza del diritto, allineando il DL 19/2026 all'attuale assetto del sistema pubblico di reclutamento.
3. Riduce il rischio sanzionatorio per i RPCT, chiarendo in modo univoco che il link a inPA è condizione necessaria e sufficiente per ritenere assolto l'obbligo di trasparenza ex art. 19.

L'integrazione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una misura di coordinamento normativo finalizzata alla digitalizzazione e allo snellimento delle procedure amministrative in coerenza con le milestone del PNRR.

14. Proposta

All'articolo 8 (*Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese*), dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«4. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi e di pubblicazione in coerenza con gli obiettivi di efficienza del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d) ed e),";

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d) ed e),".>>

Relazione

Analisi tecnica della modifica: l'integrazione ai commi 1-bis e 1-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 limita l'oggetto della pubblicazione obbligatoria alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo. Nello specifico, restano fermi gli obblighi di pubblicazione relativi a:

- Atto di nomina o proclamazione;
- Curriculum vitae;
- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi.

L'esclusione della "lettera f" (Dati patrimoniali e reddituali) chiarisce che per i dirigenti e le posizioni di elevata qualificazione non sussiste l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni concernenti la propria situazione patrimoniale e quella dei parenti entro il secondo grado. Tale adempimento, originariamente previsto per le cariche politiche di vertice, risulta sproporzionato se applicato alla dirigenza e alle posizioni organizzative.

Si tratta di una modifica sostanziale che supera le incertezze interpretative sorte a partire dall'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1 bis e 1 quinquies dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in riferimento alla lettera f) del primo comma dello stesso articolo, eliminando il contenzioso e l'onere burocratico per le amministrazioni, allineando gli obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi dirigenziali a un criterio di proporzionalità.

La ratio dell'intervento consiste nel razionalizzare gli obblighi di trasparenza posti a carico dei titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, operando un necessario bilanciamento tra il principio di pubblicità dell'azione amministrativa e il diritto alla riservatezza dei dati personali, in conformità con i rilievi sollevati dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 20/2019).

In coerenza con gli obiettivi del PNRR la semplificazione proposta si inserisce nella "Missione 1" del PNRR, finalizzata alla digitalizzazione, innovazione e competitività della PA, riducendo gli oneri meramente formali che non producono un effettivo valore aggiunto in termini di prevenzione della corruzione, ma appesantiscono i flussi di lavoro degli uffici risorse umane e trasparenza.

Invarianza finanziaria: la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, determinando anzi una potenziale riduzione dei costi amministrativi interni legati alla gestione e all'aggiornamento di moli massive di dati sensibili.

Art. 11 Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali

15. Proposta sostitutiva e additiva

Art. 11.1

All'Art. 11, comma 1, la lettera c) punto 1) il testo del nuovo comma 2-quater è sostituito dal seguente:

“c) all'articolo 50: 1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.2, comma 2, in attuazione del principio once only partecipano obbligatoriamente a processi digitali collettivi basati su interfacce API in modo da non richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da altra amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi pubblici. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter e l'accesso alle relative interfacce API non potrà essere assoggettato da parte dell'amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l'interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio richiesto attraverso altri canali di comunicazione.»”.

16. Proposta additiva

Art. 11.1

All'Art. 11, comma 1, la lettera c) punto 1), dopo il nuovo 2-quater, viene aggiunto il nuovo 2-quinquies seguente:

“2-quinquies. AgID effettua consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza pubblica aggiornamenti dell'elenco delle basi di dati di interesse nazionale aggiungendo quelle maggiormente richieste dagli enti stessi e fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui per le stesse devono essere rese disponibili attraverso interfacce API nella PDND di cui all'art. 50- ter e, ove applicabile, anche ai sensi dell'art. 50, comma 2.”

17. Proposta sostitutiva

Art. 11.1

All'art 11, comma 1, lettera c), punto 2) il testo del nuovo comma 3-ter è sostituito dal seguente:

“3-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di interoperabilità per l'anno corrente, sia in riferimento all'erogazione che alla fruizione di e-service, secondo le modalità individuate con circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti cui afferiscono i procedimenti

che richiedono o consumano banche dati che hanno un ruolo in processi digitali collettivi con altri enti pubblici.». Inoltre, è abrogato il comma 1-bis dell'art. 53.”

Relazione

Rispetto al nuovo comma 2-quater occorre rappresentare vari profili di criticità. Il principio di “univocità dell’invio” non sembra una corretta traduzione del principio europeo “once only”. Per come è formulato il comma, non è chiaro l’ambito di applicazione sia oggettivo che soggettivo. Le sanzioni previste appaiono sproporzionate, soprattutto considerando che implementare *e-service* o modificare banche dati comporta oneri di spesa che la norma proposta non sembra considerare. L’implementazione di sistemi informativi, il che ricomprende l’attivazione di meccanismi di interoperabilità, richiede un’attenta pianificazione nel tempo e una progettazione mirata al processo collettivo sotteso alla interoperabilità stessa, oltre che la copertura quindi delle relative spese. Dalla formulazione attuale, non si capisce inoltre se la sanzione valga solo per chi non implementa l’erogazione di nuovi *e-service* oppure anche per chi non fruisca di *e-service* esistenti di altri enti. Non è chiaro nemmeno come un ente possa essere a conoscenza del fatto che un’altra amministrazione sia in possesso di un dato di suo interesse, a meno che si perpetui il meccanismo dell’autocertificazione richiesta al cittadino/impresa che non è però la ratio del principio europeo *once-only*. La norma richiede di avere “identificativo univoco di cui all’articolo 62” integrato nei sistemi informativi, ma questo comporta la modifica degli stessi e quindi genera spesa non finanziata dalla norma stessa. Non è chiaro secondo quali criteri sarà valutato “il ritardo nell’abilitazione all’accesso” e non si capisce come applicare tale principio quando un ente detenga un dato di interesse di un’altra amministrazione ma non abbia ancora implementato un *e-service* che permetta di fruirne e/o non abbia i fondi di bilancio per fare tale implementazione.

Gli emendamenti proposti mirano a dare piena attuazione alla ratio originaria del principio europeo “once only”, supportando l’effettiva attuazione della interoperabilità attraverso azioni di coordinamento dei processi digitali collettivi (cfr Linee Guida Interoperabilità e PDND) e consentendo, al contempo, alle Pubbliche Amministrazioni di fissare un piano di rilascio compatibile con le proprie risorse, umane e finanziarie.

Il primo introduce la previsione che ciascuna amministrazione provveda a definire e pubblicare annualmente degli obiettivi di interoperabilità, in grado di apportare una effettiva decertificazione nell’ambito di processi digitali collettivi basati su interfacce API in cui più Amministrazioni si coordinino tra loro su casi concreto e specifici di collaborazione. Senza questo coordinamento e senza una adeguata pianificazione nel tempo delle azioni di interoperabilità, la realizzazione del principio *once only* è impossibile da raggiungere per sforzo spontaneo della singola amministrazione.

Inoltre si propone che AgID effettui consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza aggiorni l’elenco pubblico delle basi di dati di interesse nazionale con quelle maggiormente richieste dagli enti stessi, fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse vanno rese disponibili. Allo stato attuale vi sono alcune basi dati dichiarate di interesse nazionale totalmente o parzialmente non accessibili via PDND il che condiziona l’applicazione dei noti principi del CAD e della L.241/90, aggravando i tempi procedurali o con risultati lesivi dei diritti del cittadino.



Si propone anche di abrogare il comma 1-bis dell'art. 53 che stabilisce che ogni ente sia tenuto alla pubblicazione di un "catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso (..)" norma ormai da considerare superata per via dell'esistenza della PDND (in particolare i regolamenti) e in ogni caso sarebbe riassorbita dalla pubblicazione degli obiettivi di cui alla proposta sopra.

Si segnala, in ogni caso, la necessità di escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, comma 13, lett. c) 2) a carico delle strutture e, di riflesso, del personale di comparto, attesa l'impossibilità per tale personale di accelerare in autonomia le attività che sono poste sotto la diretta responsabilità dirigenziale.

18. Proposta additiva

11.1

All'Art. 11, comma 1, la lettera c) dopo il punto 2) è inserito il seguente punto 3)

“3) All'Art. 50-ter, dopo il comma 6, sono aggiunti il seguente comma:

6-ter. Le Regioni e Province autonome possono istituire dei presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, dell'interoperabilità e dell'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi forniscono servizi per la governance dei dati e per coordinare i processi digitali collettivi via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990. La strutturazione di tali presidi territoriali può essere finanziata a valere sull'art.30 per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province autonome in connessione all'istituzione e l'avvio di tali presidi.”

Relazione

L'interoperabilità e la cura dei dati per impiegare l'intelligenza artificiale sono un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale impostata dal PNRR nella Missione 1, e per dare continuità agli investimenti fatti è necessario favorire l'istituzione uniforme da parte di Regioni e Province autonome di specifici presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, l'interoperabilità e l'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi potranno sostenere lo sviluppo delle competenze digitali avanzate necessarie nei territori, ed anche fornire servizi per la governance dei dati (aspetto oggi non presidiato adeguatamente negli enti) ed anche fare da “hub” per i processi digitali collettivi da arrivare via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990. Per la strutturazione di tali presidi territoriali si propone di poter finanziare, con le economie del PNRR, il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province autonome in connessione all'istituzione e l'avvio di tali presidi per un triennio. L'ostacolo più grande oggi è la mancanza nella PA di strutture dedicate alla data governance, ovvero per gestire i dati e l'IA, e questo è ancora più evidente per le amministrazioni locali e le aziende sanitarie. Questa emergenza è stata sottolineata in diversi posizionamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le Regioni e province autonome, con la loro conoscenza approfondita dei contesti locali e sviluppando il loro ruolo di “hub” per portare l'innovazione nei territori, possono svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e



nell'implementazione di soluzioni basate sull'IA, contribuendo così a promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale sia nel settore pubblico che nel tessuto imprenditoriale del proprio territorio.

19. Proposta aggiuntiva

11.4

All'Art. 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) il testo dell'art. 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini) è sostituito dal seguente:

- 1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, al fine di sostenere efficacemente l'inclusione digitale sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definite nel quadro europeo DigComp.*
- 2. Lo Stato finanzia a valere sulle risorse di cui all'art.30 Regioni e Province autonome per l'implementazione di reti regionali dei punti di facilitazione digitale, che operano in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e secondo le linee guida approvate con Decreto del Capo Dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.*
- 3. Le reti regionali dei punti di facilitazione digitale, finalizzate a supportare i cittadini nell'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, nella protezione dei propri dati personali in rete, nonché nell'uso dei principali servizi digitali pubblici, operano in sinergia con gli uffici per la transizione digitale, di cui all'art. 17 del presente codice, gli uffici per le relazioni con il pubblico, di cui all'art. 8 delle legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché con gli sportelli dei centri unici di prenotazione con riferimento ai servizi sanitari e sociosanitari.”*

Relazione

Il gap nelle competenze digitali di base della popolazione italiana è, infatti, una criticità che necessita di interventi strutturali e stabili nel tempo, sia perché iniziative di questo genere necessitano di tempi medio-lunghi per consolidare i propri risultati, sia perché lo scenario tecnologico in continua e rapida evoluzione richiede un continuo aggiornamento delle competenze. L'introduzione e la diffusione dell'uso dell'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione comporterà nei prossimi anni non solo una riorganizzazione dei processi di lavoro interni, ma anche l'ulteriore evoluzione dei servizi digitali a beneficio di cittadini ed imprese e nuove modalità di interazione con gli utenti esterni.

La rete dei punti di facilitazione, così come costituita con le risorse del PNRR 1.7.2, deve continuare ad assicurare il rafforzamento delle attività di facilitazione individuale e di formazione collettiva della popolazione attraverso una rete capillare di punti fisici di prossimità sul territorio coordinata da Regioni e Province autonome, in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e secondo le linee guida del DTD per un pieno raccordo con le iniziative di “Repubblica Digitale”.

Si ritiene che la stabilizzazione della rete dei punti di facilitazione e la valorizzazione del relativo ruolo debba avvenire attraverso una attualizzazione del testo dell'art.8 del CAD recante “Alfabetizzazione informatica dei cittadini”.



Art. 12 Misure urgenti in materia di microimprese

20. Proposta additiva

12.3 e 12.4

All'articolo 12, terzo comma, dopo le parole “*al massimo a novanta*” sono aggiunte “*in ciascun anno solare*”.

All'articolo 12, quarto comma, dopo le parole “*al massimo a novanta*” sono aggiunte “*in ciascun anno solare*”.

21. Proposta sostitutiva (con subordinata)

12.3 e 12.4

All'articolo 12, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Entro il primo giorno di assenza, il responsabile tecnico deve comunicare al SUAP e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, il nominativo del responsabile tecnico temporaneo e il periodo in cui lo stesso è adibito all'attività*”

All'articolo 12, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Entro il primo giorno di assenza, il responsabile tecnico deve comunicare al SUAP e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, il nominativo del responsabile tecnico temporaneo e il periodo in cui lo stesso è adibito all'attività*”

Relazione

La proposta additiva si rende necessaria in quanto non è chiaro se la nomina del responsabile tecnico temporaneo sia ripetibile e se quindi l'impresa possa superare i 90 gg complessivi annui. Onde evitare problemi applicativi e sanzioni si propone di prevedere massimo 90 giorni per anno solare.

La proposta sostitutiva mira a chiarire i tempi di comunicazione della nomina al SUAP e alla CCIAA e la data di fine sostituzione. La formulazione attuale, infatti, nella sua genericità si presta a interpretazioni che potrebbero disattendere la ratio della norma.

Art. 14 Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti

22. Proposta sostitutiva

14.1

All'art. 14, comma 1b) le parole “*previste dagli strumenti urbanistici vigenti*” sono sostituite dalle seguenti “*con riferimento all'uso effettivo del sito*”.

Relazione

Si ritiene che il riferimento all'uso effettivo del sito sia in linea con quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 439 del 24 gennaio 2022, successivamente ripreso e chiarito dal MASE nella risposta all'interpello della Città di Tortona - Interpello in materia Ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito all'ambito di applicabilità del DM 1° marzo 2019 n.

46. La precisazione del DL "previste dagli strumenti urbanistici" sancisce invece che l'applicazione del regolamento non possa essere prevista su aree utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento in zone non classificate come "zona E" (dove quindi l'utilizzo del sito non sia congruente con lo strumento urbanistico); in tal caso, non è chiaro che tipo di valutazioni debbano essere condotte sul sito.

23. Art. 15 bis. Nuovo articolo 15 bis. Potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 15 bis (Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

"1. In attuazione missione 1, componente 1, riforma 1.12 finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche dati degli enti centrali e territoriali e per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il "Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali". Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

2. Il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali.

3. Con propria deliberazione le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 1, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2. Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, è riconosciuta nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione che non può superare l'ammontare del trenta per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo."

Relazione

La proposta emendativa, nel solco dell'evoluzione della riforma 1.12 della M1C1, si è evoluta verso un approccio fondato sul miglioramento strutturale, organizzativo e tecnologico dell'amministrazione

fiscale finalizzato ad aumentare efficienza nella capacità di recupero dell'evasione, attinge alle risorse recuperate dalle Regioni e delle Province autonome a seguito dell'attività di riscossione, accertamento, controllo e recupero relative ai tributi direttamente gestiti dai medesimi enti chiamati, oltretutto, ad un ruolo significativo nel contesto della riforma fiscale di cui alla legge 111/2023. Nel rafforzamento delle strutture tributarie regionali si rende indispensabile un intervento per favorire il rinnovo tecnologico nel solco segnato dal PNRR e nel coinvolgimento incentivante del personale coinvolto nelle attività di gestione dei tributi regionali gestiti direttamente e, pertanto, fuori dalla Convenzioni con Agenzia delle Entrate o con i concessionari della riscossione. A tal fine la proposta emendativa consente alle Regioni e alle Province autonome di istituire un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Ai fini dell'alimentazione del fondo è, pertanto, escluso il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle Entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione (Add.le regionale all'IRPEF e IRAP) nonché da AdER o dai concessionari cui è affidata, dalle Regioni, la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle proprie entrate tributarie.

In proposito si segnala che le Regioni gestiscono direttamente tali tributi:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) le tasse sulle concessioni regionali;
- c) le tasse automobilistiche regionali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- e) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- f) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- g) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- h) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- i) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP.

laddove non risultino disapplicati ai sensi del d.Lgs. n. 68/2011.

Per tali tributi, le Regioni e le province autonome ne curano non solo la riscossione e l'accertamento ma anche, come la Lombardia, il recupero coattivo fino alla notifica di atti cautelari quali il fermo amministrativo.

La finalità di potenziare la gestione delle entrate tributarie delle Regioni è – secondo il contenuto della proposta emendativa – rispettosa dei vincoli insiti nel CCNL di riferimento nonché nei vincoli di legge vigenti, oltretutto, facendo leva su risorse esclusive del bilancio regionale cui affluiscono direttamente proprio in virtù della buona amministrazione di tali enti che ne garantisce il maggior gettito.

Infine, si segnala come la misura del fondo incentivante si ponga in linea di continuità con gli interventi normativi di natura premiale per il recupero evasione già posti in essere in favore del personale dipendente dei Comuni previsti dall'articolo 1 comma 1091 e 1091 bis della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e delle Agenzie Fiscali di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59). Interventi di natura premiale connessi all'incremento della capacità di contrasto dell'evasione per i tributi di competenza, allo stato attuale, non riconosciuti al personale dipendente delle Regioni cui la proposta emendativa vuole porre rimedio specie, in modo significativo, per il recupero dell'evasione in materia di tassa auto.

Nel dettaglio, la proposta emendativa consente alle Regioni ed alle Province autonome di costituire, con propria legge un *fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi* da quantificare annualmente con delibera di Giunta, fino all'uno per cento del gettito derivante dalle attività di verifica, controllo e riscossione fiscale relative ai tributi regionali e provinciali come risultanti dai dati consuntivi di bilancio a cui si riferisce il recupero fiscale.

La motivazione di tale norma risiede nella complessità delle attività di gestione e recupero dei tributi regionali anche con particolare riguardo alla tassa automobilistica regionale in considerazione di una serie di elementi che possono essere così sinteticamente riassunti: l'estrema polverizzazione dei ruoli, la numerosità dei veicoli soggetti a tassazione nell'intero territorio nazionale che comporta un rilevante impatto in ordine alla proposizione di istanze in autotutela ed alle attività ad esse correlate; le crescenti difficoltà di aggiornamento e rielaborazione dei dati informatici riconducibili alle anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche (fusioni, cessazioni, modificazioni societarie); la necessità di raccordare tra loro i dati desunti dalle diverse banche dati in possesso degli uffici, specie in ordine al recupero della residenza effettiva dei soggetti obbligati ed ai correlati procedimenti di notificazione degli atti (avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni, intimazioni, etc...); la movimentazione dei veicoli tra Regioni ed all'estero che comporta criticità nella corretta imputazione dei versamenti; l'obiettivo difficoltà di recuperare i crediti a causa dell'aumento esponenziale delle procedure "concorsuali" di cui al Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) e ss.mm.ii. ed al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e ss.mm.ii., soprattutto in seguito al venir meno delle misure emergenziali di sostegno in favore di famiglie e imprese post Covid.

A tali elementi si aggiungono, inoltre, i recenti interventi normativi che discendono dalla Riforma Fiscale di cui alla legge delega n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) che, in un'ottica deflativa del contenzioso tributario, ha disciplinato istituti quali l'"autotutela obbligatoria" ed il "contraddittorio preventivo" richiamati, rispettivamente, dagli articoli 10 quater e 6 bis della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Tali istituti, con riguardo alla fase precontenziosa, hanno indubbiamente incrementato le attività ordinarie finalizzate al recupero ed alla riscossione dei tributi evasi, sia in riferimento alla fase successiva all'emissione degli atti, che alla fase propedeutica.

Infine, il c.d. "scudo erariale" di cui al decreto-legge n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha un modestissimo impatto in termini di tutela riferita al complesso delle condotte poste in essere dai dipendenti degli uffici tributari in ragione del fatto che l'attività di controllo può risultare particolarmente complessa per effetto della già citata polverizzazione e numerosità delle posizioni fiscali attenzionate.

Il complesso di tali elementi suggerisce, dunque, di introdurre la presente disposizione che si prefigge lo scopo di istituire un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali.

Il finanziamento afferisce sia al potenziamento delle risorse strumentali che allo sviluppo di competenze specialistiche attraverso la definizione di attività finalizzate a contrastare l'evasione dei tributi regionali direttamente gestiti dalla, sia al trattamento accessorio del personale dipendente degli uffici direttamente preposti al recupero dell'evasione e delle strutture organizzative coinvolte nelle relative attività propedeutiche e successive, da ultimo ma non meno rilevante, del personale di front office addetto al rapporto con i contribuenti.

Da questa angolazione prospettica, la percentuale incentivante del fondo da erogare ai dipendenti è presidiata da particolari garanzie e limiti fissati, oltre che dalla presente disposizione secondo cui essa non può superare la soglia del trenta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche dai successivi paletti introdotti dai regolamenti regionali e provinciali di attuazione nonché, con riferimento ai dipendenti, dalla obbligata contrattazione sindacale. Si precisa che tale soglia del trenta per cento è azzerata nei casi in cui l'attività di verifica e controllo risulti affidata in concessione ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario o di supporto alle sue attività.

Gli incentivi risultano finanziariamente neutri per il bilancio dell'ente in quanto causalmente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento e, pertanto, eziologicamente e funzionalmente imputabili al recupero di efficienza determinato dalle attività poste in essere da coloro che, dando esecuzione al progetto, beneficiano dell'incentivo stesso.

Art. 27 Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR

24. Proposta aggiuntiva all'articolo 27 comma 3

All'articolo 27, terzo comma, dopo le parole “[...] entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione” inserire le seguenti “salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi.”.

Relazione

Si ritiene opportuno introdurre una clausola di flessibilità per evitare la decadenza automatica dei contributi in caso di ritardi non imputabili al beneficiario

25. Proposta aggiuntiva all'art. 27 comma 6

All'articolo 27, sesto comma, dopo le parole “Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario [...] accordi di concessione” inserire le seguenti “termine prorogabile di ulteriori 60 giorni con decreto del MASE in caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative”.

Relazione

Si chiede di estendere il termine per la stipula degli accordi (con possibile proroga di 60 giorni con decreto MASE) per non escludere progetti validi rallentati da iter complessi.

26. Comma aggiuntivo all'art. 27

Dopo il comma 9 dell'articolo 27 inserire il seguente:

“9-bis. “Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure integrative per il sostegno al rinnovo dei macchinari agricoli, anche attraverso il rifinanziamento dei bandi per la meccanizzazione agricola previsti dal PNRR.”

Relazione

L'aggiunta del comma interviene a colmare la lacuna del DL sul rinnovo dei macchinari agricoli, anche tramite rifinanziamento dei bandi PNRR per la meccanizzazione.

27. Nuovo articolo 28 bis Proroga dei termini dei Programmi operativi complementari

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

Articolo 28 bis

“Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.”

Art. 29 Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale

28. Nuovo articolo 29 bis. Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente articolo:

Art 29 bis (Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

“Al comma 6 quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,” sono sostituite dalle seguenti parole: “per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,”.

Relazione

L'emendamento, attraverso l'introduzione di un articolo aggiuntivo al DL n. 19/2026, modifica l'articolo 2, del DL n. 215/2023, al fine di prorogare al 2025 le modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'emendamento non determina nuovi effetti finanziari in quanto si riferisce a un esercizio già concluso, per cui gli impatti sulla spesa sono già stati scontati.

Art. 30 Disposizioni finanziarie

29. Proposta additiva articolo 30, comma 3.

Nel comma 3 dell'articolo 30, inserire il seguente primo periodo:

“Qualora la Commissione europea accerti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi di una determinata misura PNRR e nell'ambito della medesima misura siano finanziati ulteriori progetti che non concorrono al raggiungimento degli obiettivi pur presentando obbligazioni giuridiche vincolanti al 30/06/2026, per questi ultimi non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'intervento o il programma sia completato, anche oltre il termine per il conseguimento dell'obiettivo, entro il 31 agosto 2026 o altro termine successivo previsto per la rendicontazione.”

30. Proposta sostitutiva

30.4

All'articolo 30, quarto comma, le parole *“anche mediante il rifinanziamento”* sono sostituite dalle seguenti *“assicurando il completo rifinanziamento degli interventi deprogrammati in tutto o in parte dal PNRR, dando priorità agli interventi già contrattualizzati, nonché”*

Relazione

La garanzia del rifinanziamento prioritario degli interventi contrattualizzati, per i quali sia stata assunta Obbligazione Giuridicamente Vincolante, è condizione essenziale per garantire l'esecuzione regolare degli appalti in corso di realizzazione. La proposta è coerente con quanto proposto all'art. 4, co. 1.

31. Proposta parzialmente ablativa

30.9

All'articolo 30, comma 9, le parole *«o mancato»* sono soppresse

Relazione

L'emendamento circoscrive l'ambito del recupero delle risorse alle ipotesi effettivamente patologiche (mancata o parziale realizzazione degli interventi e indebito utilizzo), eliminando un riferimento al *“mancato utilizzo”* che risulta concettualmente ambiguo e potenzialmente sovrapposto alla disciplina della riprogrammazione.

Il medesimo articolo, infatti, distingue il caso delle risorse rimaste inutilizzate, per le quali è prevista la riprogrammazione mediante le procedure dedicate (comma 10, rinvio al comma 4). La soppressione proposta evita quindi incertezze applicative e possibili duplicazioni tra recupero e riprogrammazione.

La modifica, inoltre, risulta coerente con il quadro europeo di chiusura del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che richiede il completamento di traguardi e obiettivi entro il 31 agosto 2026, valorizzando la gestione fisiologica degli eventuali disallineamenti temporali tramite gli strumenti di riallocazione previsti, anziché mediante un automatico inquadramento come presupposto di recupero.

32. Proposta additiva articolo 30, comma 3. Provincia autonoma di Trento

Nel comma 3 dell'articolo 30, inserire il seguente primo periodo:

“Qualora la Commissione europea accerti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi di una determinata misura PNRR e nell'ambito della medesima misura siano finanziati ulteriori progetti che non concorrono al raggiungimento degli obiettivi pur presentando obbligazioni giuridiche vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per questi ultimi non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'intervento o il programma sia completato, anche oltre il termine per il conseguimento dell'obiettivo, entro il 31 agosto 2026 o altro termine successivo previsto per la rendicontazione.”

Relazione

L'attuazione del PNRR ha frequentemente richiesto, per una ragionevole esigenza di cautela e per garantire il raggiungimento dei target europei, l'attivazione di un numero di progetti superiore a quello strettamente necessario (il cosiddetto "sovradimensionamento" o overbooking), quale meccanismo virtuoso per evitare che fisiologici ritardi di alcuni interventi possano compromettere l'intera misura. L'emendamento interviene in ottica di semplificazione e razionalizzazione, tutelando investimenti, enti locali e tessuto produttivo in tutte quelle situazioni in cui l'obiettivo europeo risulti pienamente e ufficialmente conseguito.

Oggetto dell'emendamento sono i progetti “ulteriori” regolarmente avviati ma non determinanti ai fini del target, per i quali sussista un'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora tali progetti presentassero degli slittamenti pur motivati, il quadro normativo vigente e gli atti d'obbligo sottoscritti prevedono meccanismi di definanziamento. Ciò potrebbe portare al blocco di cantieri già aperti ed esporre gli enti locali a problemi di copertura finanziaria e, nei casi più gravi, ad opere incompiute, pur non essendo previste penalizzazioni da parte dell'Unione europea.

Si propone di concedere a questi progetti un tempo di completamento coerente con la chiusura complessiva del Piano.

33. Emendamento Provincia Autonoma di Bolzano

Alla fine del comma 1, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 aggiungere il seguente periodo: *“A decorrere dal 1° settembre 2026 la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del presente comma, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento.”*

Relazione

In sede di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” la Provincia autonoma di Bolzano era stata originariamente inserita fra i territori

oggetto di sperimentazione dell'applicazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che, come noto, prevede una procedura di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base e al progetto di vita. Nel decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 la Provincia autonoma di Bolzano è però stata nuovamente inserita, questa volta a partire dal 1° marzo 2026, nelle attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo n. 62 del 2024. Considerando la clausola di salvaguardia presente all'articolo 38 del decreto legislativo n. 62 del 2024, che prevede: *"Art. 38. Clausola di salvaguardia - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base è assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province."*, la Provincia autonoma di Bolzano chiede di poter effettuare la sperimentazione in base alle leggi provinciali che, in virtù della propria competenza legislativa primaria in materia "assistenza e beneficenza pubblica", disciplinano la valutazione della condizione della disabilità (legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi") e la partecipazione e inclusione delle persone con disabilità (legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità"). Rileva, a sostegno della richiesta, quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", che prevede all'articolo 2, comma 1, che: "(1) Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti."

Per ottemperare all'obbligo di adeguamento previsto al comma citato la Provincia sta elaborando una nuova legge provinciale, in sostituzione della sopracitata legge provinciale n. 46 del 1978, per disciplinare la valutazione di base e per apportare modifiche alla legge provinciale n. 7 del 2015 per quanto riguarda il progetto di vita, la cui approvazione è prevista nei prossimi mesi.

Tale legge provinciale prevederà una sperimentazione nel territorio della Provincia a partire dal 1° settembre 2026. Si ritiene, infatti, che la sperimentazione in Provincia autonoma di Bolzano debba avvenire in base a tale legge provinciale, che dal 1° gennaio 2027 applicherà la riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 62 del 2024 sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano e non sulla base del modello statale, che non considera le peculiarità legislative e territoriali della Provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre, proprio per la necessità di dover adeguare la normativa provinciale alla sperimentazione prevista dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, mediante l'approvazione di un articolo di legge provinciale ad hoc, la Provincia autonoma di Bolzano non riuscirebbe a partecipare alla sperimentazione a partire dal 1° marzo 2026.

34. Proposta sostitutiva parziale. Regione Sardegna

All'articolo 18, quarto comma, le parole *"Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani*



di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025" Sono sostituite dalle seguenti:

"Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente o tramite il Commissario ad acta, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025"

Relazione

La presente proposta emendativa è volta a consentire, anche alle Regioni che non hanno provveduto autonomamente all'adozione del Piano di dimensionamento scolastico, di potersi comunque avvalere delle risorse di personale previste dai commi 4 e 5 dell'art. 18 del decreto-legge n. 19/2026.

La *ratio* della proposta emendativa è peraltro in linea con la finalità del comma 4 dell'art. 18 del decreto-legge n. 19/2026, come espressa nella relazione illustrativa al disegno di legge ordinario in sede di conversione del decreto-legge (Atto Camera n. 2807), ossia quella di *"mitigare gli effetti dell'attuazione della riforma sul dimensionamento"* in relazione agli accorpamenti disposti per effetto della normativa vigente.

Tale esigenza, è evidente, riguarda non solo le regioni che hanno dimensionato in maniera autonoma, ma anche le regioni commissariate, garantendo parità di trattamento a livello nazionale, considerata l'effettiva applicazione della riforma PNRR sul dimensionamento, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, nell'ottica di realizzazione di un sistema di istruzione funzionale alle esigenze di tutti i territori.

35. Osservazioni

- a. Relativamente all'art. 1 comma 1, si sottolinea la necessità che venga specificata la tipologia di soggetti attuatori (di 1° o di 2° livello) a carico dei quali vi è l'obbligo di *"rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento"*. Si ritiene che debba essere chiarito che trattasi di adempimento a carico del soggetto attuatore di secondo livello, qualora presente, considerato che l'attestazione si basa su aspetti conoscitivi e decisionali in capo ad esso.
- b. Per quanto riguarda, invece, l'art. 4 comma 1 si ritiene utile che venga specificata la tipologia e la specifica finalità (es. aggiornamento dei provvedimenti di assegnazione delle risorse e

contemporaneo rifinanziamento) dei provvedimenti da adottare (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) al fine di conseguire tempestivamente gli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento.

- c. Si raccomanda di monitorare l'attuazione delle misure previste all'art. 25, comma 4 (AgriFoodTEF), al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei poli di ricerca e sperimentazione agroalimentare.
- d. In riferimento al secondo emendamento proposto all'art. 30 comma 4 si ravvede la necessità che sia chiarito l'inserimento anche degli interventi in corso di realizzazione, che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo finanziario in misura inferiore alle previsioni, per il cui completamento si ritiene debba essere individuato un criterio di priorità nell'assegnazione delle risorse oggetto della riprogrammazione (a titolo di esempio si propone la Misura M2C2-4.1 Ciclovie turistiche).
- e. Si propone, infine, di valutare, in sede di conversione, l'introduzione di un meccanismo di salvaguardia per i progetti PNRR già selezionati ma a rischio di decadenza per ritardi non imputabili ai beneficiari.